

Quotidiano del Fisco

[Stampa articolo](#)

[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 15/09/2018

Nel Terzo settore è vietata la distribuzione indiretta di utili

di Maurizio Postal e Gabriele Sepio

Divieto di distribuzione indiretta di utili: è questo uno dei punti delicati con cui si dovranno confrontare operatori e professionisti nel nuovo scenario disegnato dalla riforma del terzo settore con effetti, in caso di violazione, sia sulla permanenza nell'istituendo Registro unico nazionale sia sugli accertamenti fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il Codice del Terzo settore (Cts) ridefinisce le fattispecie nelle quali si presume la sussistenza di una indebita distrazione del patrimonio dell'ente (articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo settore), con alcune significative differenze rispetto alle analoghe ipotesi individuate dalla disciplina Onlus (che verrà abrogata a seguito dell'autorizzazione europea e all'entrata in funzione del nuovo Registro).

Retribuzioni e compensi

Sul fronte della retribuzione dei membri degli organi sociali, ad esempio, il Codice del Terzo settore considera distribuzione indiretta di utili l'erogazione di compensi non proporzionati alle concrete attività e competenze o che siano superiori, in ogni caso, a quelli erogati da enti che operano in analoghi settori o condizioni.

La norma non ripropone, invece, il riferimento della disciplina Onlus al compenso massimo del presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Viene, dunque, introdotto un parametro più flessibile, tenendo conto anche della necessità degli enti del Terzo settore di una sempre maggiore professionalità nella gestione: va tuttavia evidenziato che l'assenza di criteri oggettivi potrebbe creare difficoltà per gli enti nella concreta individuazione dei limiti applicabili.

Altre differenze riguardano i limiti salariali: l'articolo 8 del Codice del Terzo settore vieta di corrispondere ai lavoratori retribuzioni superiori del 40% (e non più del 20%) rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi.

Viene poi introdotta una deroga in caso di comprovate esigenze di acquisire competenze nei settori dell'attività sanitaria, della formazione universitaria e post-universitaria o della ricerca scientifica.

Anche in questo caso l'intento sembra essere quello di consentire agli enti maggiore flessibilità.

Va osservato che nella disciplina Onlus (che non conteneva eccezioni per specifici settori) l'agenzia delle Entrate aveva ammesso la possibilità di presentare apposito interpello disapplicativo. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, inoltre, questo limite andrà comunque coordinato con la norma che impone di contenere le differenze retributive entro il limite uno a otto (articolo 16 del Codice del Terzo settore).

Distribuzione degli utili

Da considerare anche il tema della distribuzione degli utili. Per le Onlus, infatti, era vietata a meno che non fossero imposte per legge o «effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura».

Nel Codice del Terzo settore scompare questa definizione e viene introdotto uno specifico divieto di distribuire utili o riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o componenti di organi sociali anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

**MAURIZIO POSTAL È CONSIGLIERE DEL CNDCEC (CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI)
CON DELEGA AL TERZO SETTORE**